

**COMUNE di PIETRASANTA**  
**(Provincia di Lucca)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**  
**(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 31/01/2007

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22/02/2008

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 29/12/2008

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 20/06/2012

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 28/09/2012

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/06/2013

## **Articolo 1**

### **DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune disciplina l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dal comma 142 dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

## **Articolo 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come stabilito da norme di legge.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

## **Articolo 3**

### **ESENZIONI**

E' stabilita una soglia di esenzione per i redditi fino a € 14.500,00. \*

La soglia di esenzione per i redditi fino a € 14.500,00 non costituisce franchigia.

---

*\*Così come sostituito dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 20 giugno 2012*

*\* per l'anno 2008:*

*“soglia di esenzione per i redditi fino a 13.500,00” - delibera C.C. n. 6 del 22/02/2008*

*\* per l'anno 2009,2010,2011*

*“soglia di esenzione per i redditi fino a €14.000,00” – delibera n. 75 del 29/12/2008;*

#### **Articolo 4**

#### **VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

#### **Articolo 5**

#### **NORMA TRANSITORIA**

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2007, l'aliquota dell'addizionale IRPEF è stabilita in 0,575 punti percentuali.
2. Per l'anno 2013 è stabilita l'aliquota (unica) dello 0,8 per cento. \*

#### **Articolo 6**

#### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

---

\*Così come sostituito dal Consiglio Comunale con deliberazione n.22 del 29 giugno 2013.